

Articolo 2

Gli importi massimi della restituzione che gli Stati membri possono accordare durante il periodo indicato all'articolo 1 per l'esportazione verso i paesi terzi di zucchero greggio allo stato naturale sono fissati, per ogni 1 % di rendimento, alla colonna 2 dell'allegato II.

Articolo 3

Gli importi massimi della restituzione che gli Stati membri possono accordare durante il periodo indicato all'articolo 1 per l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato I, paragrafo 2,

lettera c), del regolamento n. 44/67/CEE sono fissati, per ogni 1 % di contenuto di saccarosio, alla colonna 3 dell'allegato II.

Articolo 4

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

ALLEGATO I

Importi massimi della restituzione per lo zucchero bianco durante il periodo 29—30 giugno 1968

Stati membri	u. c. per 100 kg
1	2
Germania	16,47
Francia	16,09
Italia	21,33
Paesi Bassi	16,38
UEBL	17,44

ALLEGATO II

Importi massimi della restituzione per lo zucchero greggio e i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 44/67/CEE

Stati membri	Importi massimi della restituzione per 1 % di	
	rendimento u. c. per 100 kg	contenuto in saccarosio u. c. per 100 kg
1	2	3
Germania	0,1532	0,1647
Francia	0,1609	0,1609
Italia	0,1967	0,2133
Paesi Bassi	0,1352	0,1638
UEBL	0,1608	0,1744

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1968

relativa alle condizioni in cui si esercita il controllo doganale dei viaggiatori all'attraversamento delle frontiere intracomunitarie

(68/289/CEE)

L'attuazione dell'unione doganale prevista per il 1° luglio 1968 verrà notata dall'opinione pubblica soltanto se accompagnata da misure liberali applicate alle frontiere intracomunitarie.

Una prima misura dovrebbe consistere nell'aumento delle franchigie accordate ai viaggiatori.

Tale è l'oggetto di una proposta di decisione elaborata in materia dalla Commissione. Questa proposta mira, mediante alcune eccezioni e limitazioni, ad autorizzare l'ammissione in franchigia fiscale delle merci trasportate nei bagagli dei viaggiatori a condizione che il valore di tali merci non superi 100 unità

di conto a persona e che sia soppressa la possibilità di ottenere l'abbuono delle tasse relative a tali merci.

Detta misura, nonché quella che renderà uniforme la franchigia doganale accordata per le merci trasportate dai viaggiatori che arrivano nella Comunità in provenienza dai paesi terzi, saranno nondimeno insufficienti per dimostrare i progressi realizzati nel campo della libera circolazione delle merci e delle persone. L'opinione pubblica si attende, difatti, un alleggerimento se non una soppressione dei controlli fisici ancora esercitati, a titoli diversi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere intracomunitarie. Attual-

mente, i metodi di controllo attuati a tali frontiere permettono già, in numerosi casi, di limitare il più possibile le soste; ma, quale che sia il campo considerato (misure di polizia o doganali, ad esempio) essi variano secondo gli Stati membri e i modi di trasporto utilizzati e non sembrano più giustificati, nè sono di una particolare efficacia nel quadro di un'unione doganale.

Il fatto di mantenere tali metodi non soltanto costituirebbe un intralcio allo sviluppo del turismo europeo, in particolare tra gli Stati membri, ma darebbe anche all'opinione pubblica europea ed internazionale un'immagine deformata dell'unione doganale completamente attuata il 1° luglio 1968.

Per tali motivi e senza pregiudizio delle regolamentazioni nazionali esistenti e alle cui norme rimarrebbero sottoposte le persone all'entrata sul territorio di uno Stato membro, la Commissione raccomanda, in virtù dell'articolo 155 del trattato:

1. che siano eliminate le soste sistematiche delle persone alle frontiere intracomunitarie, utilizzando tutti i mezzi d'informazione affinché gli interes-

sati, grazie in particolare alla cooperazione amministrativa delle autorità doganali dei sei Stati membri, siano posti in grado di essere a conoscenza delle franchigie di cui essi possono beneficiare in occasione dell'attraversamento di una frontiera intracomunitaria, nonché degli obblighi ai quali sono tenuti quando entrano sul territorio dello Stato membro;

2. che alle frontiere intracomunitarie, quando non si tratta di frontalieri, sia proceduto soltanto in circostanze eccezionali al controllo delle vetture di turismo e dei viaggiatori;
3. che sia proceduto alla rimozione delle barriere attualmente poste di fronte agli uffici doganali situati sulle frontiere intracomunitarie.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1968

trasMESSO al governo federale tedesco, inerente ad un progetto di regolamento che modifica la normativa in materia di ammissione alla circolazione stradale

(68/290/CEE)

In conformità dell'articolo 1 della decisione del 21 marzo 1962 del Consiglio, che istituiva una procedura d'esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti⁽¹⁾, il governo federale tedesco ha trasmesso alla Commissione, con lettera del 20 maggio 1968 del rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee, un progetto di regolamento che modifica la normativa in materia di ammissione alla circolazione stradale.

La lettera del rappresentante permanente è pervenuta alla Commissione il 23 maggio 1968. Conformemente all'articolo 1 della succitata decisione del Consiglio, il governo federale tedesco ha trasmesso il progetto anche agli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 21 marzo 1962 del Consiglio, una consultazione con gli Stati membri in merito alle disposizioni in esame ha avuto luogo, per iniziativa della Commissione, nel corso di una riunione tenutasi a Bruxelles il 13 giugno 1968.

A norma dell'articolo 2 della decisione del Consiglio, la Commissione formula il seguente parere:

1. La Commissione constata che il progetto di regolamento presentato dal governo tedesco mira ad aumentare la potenza minima del motore da 6 CV a 8 CV per tonnellata di peso totale dei veicoli o insieme di veicoli accoppiati. Per «peso totale» si deve intendere, nel caso dei veicoli isolati e dei veicoli articolati, il peso totale massimo ammesso e, nel caso degli autotreni, la somma del peso totale massimo ammesso della motrice e del peso totale a carico del rimorchio.